



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 53 DEL 16/12/2022
Piani formativi collegati al
Fondo Nuove Competenze
Aggiornato al 26 aprile 2023



Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
2.	Oggetto dell'Avviso - piani formativi aziendali condivisi	3
3.	Presentatori e attuatori.....	4
3.1	Associazione temporanea d'impres (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)	5
3.2	Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS	6
3.3	Altre ipotesi	6
3.4	Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano	6
3.5	Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano.....	7
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	9
5.	Regime d'aiuti.....	9
6.	Risorse dell'Avviso.....	10
7.	Accordo di condivisione sindacale	10
8.	Tipologia di attività ammissibili	11
9.	Durata	12
10.	Parametri di contributo per i piani.....	12
11.	Procedure di approvazione	13
12.	Modalità e termini di partecipazione.....	14
13.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	15
14.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	15
15.	Reclami e rimedi giurisdizionali	17
16.	Verifiche successive	17
17.	Convenzione	17
18.	Richiesta di anticipo del contributo.....	17
19.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	17
20.	Riconoscimento del contributo	18
21.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale.....	18
22.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	19
23.	Tutela dei dati personali	19
24.	Norma di rinvio	19



1. Finalità dell'Avviso

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 ter del Decreto legge 146/2021 è stato emanato il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze sottoscritto il 22 settembre 2022.

Il Decreto prevede il rifinanziamento per **1 miliardo di euro del Fondo Nuove Competenze** destinandolo al finanziamento del costo del lavoro per le ore destinate alla partecipazione a corsi di formazione dei lavoratori con l'obiettivo di sviluppare le competenze dei dipendenti e sostenere le imprese impegnate nei processi di **transizione digitale ed ecologica**. Il FNC è destinato ai datori di lavoro che stipulino entro il **31 dicembre 2022 un accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro** destinato alla fruizione di percorsi formativi destinati allo sviluppo delle competenze.

All'art. 4, comma 4 del predetto Decreto Interministeriale si indica che di norma la formazione sia finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

In data 4 novembre 2022 l'Anpal ha inviato ai Fondi Paritetici lettera relativa alla manifestazione di interesse a partecipare agli interventi del Fondo Nuove Competenze.

Fon.Coop ha prestato adesione a partecipare all'attuazione degli interventi del FNC inviando la propria manifestazione di interesse ad Anpal in data 28 novembre 2021.

In data 10 novembre 2022 è stato emanato l'Avviso pubblico di Anpal che disciplina le modalità di accesso al Fondo e la relativa tempistica.

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso intende sostenere le imprese aderenti per la realizzazione dei progetti formativi oggetto di finanziamento da parte di Anpal nell'ambito del Fondo Nuove Competenze (seconda edizione) e del relativo Avviso pubblicato da Anpal di cui al seguente link <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed> (di seguito "Avviso FNC" o "Avviso Anpal").

2. Oggetto dell'Avviso

Sono oggetto del presente Avviso piani formativi relativi ad una singola impresa beneficiaria aderente a Fon.Coop che abbia ottenuto l'approvazione da parte di Anpal dell'istanza a valere sul Fondo Nuove Competenze (ed. 2).

Il piano formativo presentato al Fondo deve essere del tutto rispondente al progetto formativo di sviluppo delle competenze presentato ad Anpal ai sensi dell'Art. 6 dell'Avviso FNC e contenere a titolo esemplificativo, gli stessi percorsi formativi, ore e modalità formative, destinatari, soggetti erogatori, etc.).

L'Avviso sarà aperto a tutte le aderenti indipendentemente dalla loro condizione e dal loro utilizzo delle risorse sul Conto Formativo o sul Fondo di Rotazione.

Questo Avviso consente alle imprese beneficiarie di poter utilizzare, oltre alle risorse stanziato per il presente Avviso, le proprie risorse in Conto Formativo.

Come previsto dal Decreto Interministeriale del 22 settembre 2022 i piani formativi delle imprese devono essere legati alla necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:



- a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- b) innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
- c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Sono altresì ammessi progetti che individuano un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le istanze presentate dalle imprese e approvate a valere sul Fondo Nuove Competenze della prima edizione sono escluse dal presente Avviso¹.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- le società capogruppo di Conti Formativi di Gruppo Impresa Unica aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società aderenti appartenenti al gruppo;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro - anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità

¹ I piani formativi presentati con istanza sulla prima edizione del FNC e approvati da Anpal possono essere eventualmente presentati sul Conto formativo se l'impresa ha risorse disponibili o sull'Avviso 52 Smart Linea 1.



previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Possano presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- che non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, di frode e/o di riciclaggio.

3.1 Associazione temporanea d'impresе (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, è ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di una costituenda ATI o ATS con la preventiva indicazione, già in fase di presentazione, del soggetto mandatario dell'ATI o ATS e con la sottoscrizione dell'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

Il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma, oltre alla Convenzione, copia dell'atto costitutivo dell'ATI o ATS nei termini anzidetti, che dovrà contenere comunque i seguenti elementi:

- dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti sottoscrittori dell'ATI o ATS per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Costituiscono ipotesi di modifiche soggettive ammesse, previa autorizzazione espressa da parte del Fondo, le seguenti:

- a) sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente e capofila, con altro ente di formazione o con impresa beneficiaria, destinataria del piano, purché il nuovo soggetto capofila sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- b) riduzione della composizione dell'ATI purché ciò non determini un pregiudizio all'esecuzione del piano, e comunque fatta salva la possibilità della corrispondente riduzione del contributo ed a condizione che la composizione dell'ATI non sia stata oggetto di specifica valutazione di merito del piano formativo presentato.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), da intendersi come tassative e di stretta interpretazione, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di autorizzazione, corredata da un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante p.t. del Mandatario dell'ATI, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, sottoscritta per accettazione, rispettivamente dal soggetto "sostituto" [nell'ipotesi sub a)] e dal membro dell'ATI "uscente" [nell'ipotesi sub b)], in applicazione del capitolo *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione Temporanea non è configurabile come delega a terzi.

I singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

Gli stessi componenti dell'Associazione Temporanea sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

3.2 Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle ATI/ATS.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.3 Altre ipotesi

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle ulteriori ipotesi, diverse da quelle disciplinate nei precedenti capitoli 3.1), e 3.2) e nei successivi capitoli 3.4) e 3.5), introdotti per effetto di disposizioni sopravvenute.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal successivo capitolo *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.4 Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, nella realizzazione del piano possono essere coinvolti soggetti diversi, rispetto al presentatore/attuatore, nelle modalità e alle condizioni di seguito specificate.

La delega a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche) delle attività previste dal piano è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo e dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche come indicato nella **Circolare n. 1 del 10/04/2018 dell'ANPAL al capitolo 3.2.2:**

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano **nel caso in cui il soggetto presentatore e attuatore sia un Ente o società di formazione (anche in ATI/ATS) incaricato dall'impresa beneficiaria.**



Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta dell'autorizzazione e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso la delega può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

La richiesta di delega in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

Si ricorda infine che nel caso il soggetto terzo delegato sia incaricato di attività di erogazione della formazione dovrà avere le caratteristiche richieste per tali soggetti dall'art.7 dell'Avviso Anpal.

3.5 Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, ai fini dell'esecuzione del piano formativo, il soggetto attuatore può avvalersi di un "Partner di progetto", diverso delle persone fisiche.



Lo svolgimento dell'attività del “partner di progetto” avviene in applicazione del criterio dei “costi reali”, senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

La previsione dell'utilizzo di soggetti Partner di progetto è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo ed è soggetta inoltre alle seguenti condizioni:

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività affidate al partner non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

L'avvalimento di un “partner di progetto” non equivale, in ossequio a quanto previsto dal presente paragrafo, a cessione della convenzione, né a delega a terzi.

Il Partner di progetto dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività affidate al Partner.

Non si considera affidamento a partner l'incarico della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale;
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso l'incarico al Partner può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato ad impegnare la volontà dell'impresa/organismo indicato come partner deve sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara la piena conoscenza, accettazione e rispetto di quanto previsto dal presente Avviso con manleva espressa in favore del Fondo in relazione ai rapporti fra il soggetto attuatore ed il medesimo.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto Partner dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i partner si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'incarico.



La richiesta di utilizzo di Partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le procedure previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

Si ricorda infine che nel caso il soggetto partner sia incaricato di attività di erogazione della formazione dovrà avere le caratteristiche richieste per tali soggetti dall'art. 7 dell'Avviso Anpal.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che al momento della presentazione del piano siano aderenti e presenti nel data base INPS;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che abbiano presentato una istanza a valere sul Fondo Nuove Competenze (2° edizione) <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed> ;
- che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2022 l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro ai sensi degli artt. 5 e 6 dell'Avviso FNC;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;

Ogni impresa potrà beneficiare di un solo piano formativo a valere sul presente Avviso come previsto all'art. 4 dell'Avviso Anpal.

Possono beneficiare anche le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Sono **destinatari** dei piani esclusivamente i **dipendenti dell'impresa beneficiaria**, che rispettino le caratteristiche e le disposizioni previste dall'Avviso FNC, indicati nell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto secondo le modalità previste dall'Avviso Anpal.

Gli altri lavoratori dell'impresa beneficiaria possono partecipare eventualmente solo come uditori alle attività formative.

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: *"Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014"* - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i



Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea “*de minimis*” e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2027**; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2022**.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione “normativa” del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

Quanto sopra previsto fa riferimento solo all'importo del contributo richiesto nel piano che insista sulle risorse del presente Avviso. L'eventuale contributo derivante dalle proprie disponibilità in Conto formativo o l'eventuale contributo privato da parte dell'impresa beneficiaria non sono soggetti al regime degli aiuti di Stato.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano a **€ 2.000.000,00** su base nazionale.

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria.

La modalità di partecipazione è a “sportello” con assegnazione delle risorse in base all'ordine cronologico di presentazione del piano sulla piattaforma del Fondo (seconda validazione completa di documentazione sottoscritta digitalmente). Nel caso di richieste di integrazione su un piano da parte del Fondo la data di presentazione del Piano si intenderà coincidente con quella della regolarizzazione della posizione da parte del soggetto presentatore, con le relative conseguenze anche in relazione all'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani conformi secondo l'ordine cronologico di presentazione (seconda validazione);
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso.

7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale presentato a valere sul presente Avviso deve essere corredato da un accordo sottoscritto fra il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, o suo delegato, e le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSU o RSA che rappresentino tutte le sigle sindacali socie di Fon.Coop) o in assenza con le rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori riconducibili a CGIL, CISL, UIL.

In assenza di sottoscrizione dell'accordo da parte delle suddette Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo, il consenso di queste ultime si intende acquisito se non sia pervenuta espressa manifestazione di dissenso da parte delle Organizzazioni trascorsi 7 giorni dalla ricezione dell'accordo, trasmesso dal legale rappresentante dell'impresa a mezzo pec o raccomandata a.r.

In tal caso, nel formulario di presentazione del piano a Fon.Coop oltre all'accordo di condivisione sindacale, dovrà esser data dimostrazione della data di ricezione di detto accordo da parte delle Organizzazioni sindacali allegando copia delle ricevute di ritorno della raccomandata o di consegna della pec. Nel caso di trasmissione mediante raccomandata a.r., ai fini del decorso del termine sopra indicato farà fede la cartolina di ricevimento o altri mezzi idonei a dimostrare la data di ricezione. In caso di mancato ritiro della raccomandata il termine si intenderà decorrente dalla data di compiuta giacenza.

È inoltre necessario che l'accordo di condivisione allegato abbia ad oggetto il medesimo progetto formativo contenuto nell'istanza presentata ad Anpal (v. art. 2 del presente Avviso).

Si specifica che, nel caso in cui l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto per la presentazione dell'istanza ad Anpal presenti tutti i requisiti prescritti dal presente Avviso e rechi in particolare la sottoscrizione di tutte le Organizzazioni sindacali, tale accordo sarà ritenuto idoneo anche ai fini di quanto richiesto nel presente paragrafo.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

Le attività non formative ammissibili sono solo quelle funzionali alla realizzazione del piano (quali ad esempio progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione e rendicontazione).

Per le attività formative saranno ammissibili solo ed esclusivamente i percorsi formativi oggetto di contributo da parte di Anpal sul Fondo Nuove Competenze.

Le competenze oggetto dei percorsi formativi dovranno essere riferite secondo le classificazioni indicate dall'Avviso Anpal all'art. 6.

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

Sono ammesse le seguenti modalità formative da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati:

1. formazione in presenza erogata in un ambiente strutturato interno o esterno all'impresa beneficiaria (aula);
2. lezioni in **aula virtuale** – il docente e i discenti sono connessi contemporaneamente (webinar, videoconsulenze);
3. strutturano momenti formativi *ad hoc* fuori dall'aula (*mentoring, coaching, ecc.*);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job, affiancamento*);



5. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System).

Si specifica che anche nel caso di modalità formativa di cui ai punti 3 e 4 la formazione dovrà essere realizzata tramite soggetti erogatori di cui all'art. 7 dell'Avviso FNC.

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020** e pubblicata sul sito del Fondo.

È richiesto che per ciascuna attività formativa siano previste minimo 2 ore di formazione.

Si ricorda che Anpal all'art. 4 dell'Avviso FNC richiede che il progetto formativo preveda **un minimo di 40 ore per lavoratore** fino ad un **massimo di 200 ore**.

Soggetti erogatori: per ogni percorso formativo deve essere indicato il soggetto erogatore avente le caratteristiche prescritte all'art. 7 dell'Avviso FNC.

I piani formativi devono prevedere il rilascio di **attestazione delle competenze acquisite di cui all'art. 8 dell'Avviso di Anpal**. La predetta attestazione può essere rilasciata dal soggetto erogatore della formazione. Il soggetto attuatore dovrà confermare entro la data di conclusione del piano le attestazioni rilasciate.

Non sono ammessi voucher formativi.

9. Durata

Le azioni previste dal piano formativo debbono essere avviate entro 30gg dalla data di approvazione del piano da parte di Fon.Coop, previa sottoscrizione della convenzione, e concludersi entro **150 giorni** dalla data di approvazione dell'istanza da parte dell'ANAPL, termini da intendersi essenziali e perentori.

Si ricorda che per le tempistiche e modalità di rendicontazione dell'istanza ad Anpal bisogna fare riferimento a quanto da quest'ultimo indicato nell'Avviso FNC.

Il piano dovrà essere rendicontato a Fon.Coop per la parte di costi formativi entro **45** giorni dalla data di chiusura delle attività.

Non sono ammesse deroghe ai predetti termini salvo che non siano concesse da Anpal.

10. Parametri di contributo per i piani

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo a valere sulle risorse stanziato sul presente Avviso (risorse collettive) superiore a € **100.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 165,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo dei lavoratori in formazione (voce C1).

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il **60%** del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);

La percentuale indicata per i piani deve essere calcolata sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Si precisa che come previsto dall'Avviso Anpal all'art. 7 il soggetto erogatore non può essere l'impresa beneficiaria. Non sono ritenuti pertanto ammissibili costi interni dell'impresa beneficiaria nella voce docenza e codocenza e altresì non saranno ritenuti validi incarichi al personale interno della beneficiaria da parte del soggetto erogatore della formazione. L'impresa non potrà inoltre svolgere prestazioni di servizio (inerenti sia la progettazione che gestione) all'interno del piano formativo con



proprio personale o con incarichi a liberi professionisti come meglio specificato nel Manuale di gestione.

L'eventuale costo aziendale dei lavoratori in formazione - per la quota non rimborsata dal Fondo Nuove Competenze (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) - costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

Nel caso di scelta del Regolamento (CE) n. 651/2014 i soggetti beneficiari possono cofinanziare il piano con il costo dei lavoratori in formazione esclusivamente per il 40% del costo della sola retribuzione dei lavoratori in formazione non rimborsato dal Fondo Nuove Competenze.

Le imprese che abbiano risorse disponibili in Conto formativo (sopra soglia o sottosoglia che hanno scelto il canale CF) possono utilizzare tali risorse, anche integralmente, per la copertura dei costi del piano formativo o ad integrazione del contributo richiesto.

Tali risorse non possono essere invece utilizzate per coprire il cofinanziamento dovuto in base al Reg. 651/2014.

Tutte le imprese, nel caso in cui i costi del piano formativo non siano coperti integralmente dalle risorse del presente Avviso e/o da risorse del proprio Conto Formativo, possono sostenere i residui costi in autofinanziamento.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

11. Procedure di approvazione

Il Fondo procede all'esame della verifica dei requisiti di conformità dei piani per come indicati nel presente Avviso e alla corrispondenza con il progetto formativo presentato ad Anpal, riservandosi di richiedere i necessari chiarimenti e/o integrazioni anche documentali, ritenuti opportuni.

L'intervenuta approvazione del progetto formativo da parte di Anpal costituisce condizione per l'approvazione della richiesta di contributo da parte di Fon.Coop.

Fon.Coop si riserva di ridurre il contributo richiesto nel caso di mancato rispetto dei parametri e dei massimali di contributo previsti dal presente Avviso o sulla base di una analisi tecnica di uno o più elementi del piano. Il Fondo verificherà inoltre nel caso di eventuale contributo con risorse del Conto formativo l'effettiva disponibilità.

I piani ammissibili e conformi saranno approvati dal RUP su delega del Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop in base all'ordine di presentazione dei piani (seconda validazione completa di documentazione sottoscritta digitalmente) risultante dalla piattaforma GIFCOOP fino ad esaurimento delle risorse.

Il Fondo si impegna a comunicare al soggetto proponente l'esito dell'istruttoria **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento della domanda di contributo, tramite e-mail inviata in automatico dal sistema informativo all'indirizzo e-mail del legale rappresentante inserito in fase di registrazione.

Nel caso di richieste di integrazione su un piano da parte del Fondo, fino alla regolarizzazione della posizione il piano non si intenderà formalmente presentato ai fini dell'ordine cronologico di ricezione.

Ferme le dichiarate ipotesi di inammissibilità di cui al presente Avviso, Fon.Coop si riserva di demandare ad apposita pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione ogni eventuale ipotesi non disciplinata ai fini dell'ammissibilità dal presente Avviso.

I piani approvati saranno pubblicati sul sito del Fondo all'indirizzo www.foncoop.coop



12. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal “*Manuale di gestione*” in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori di cui all’art 4 quali Consorzi, ATI e ATS di enti di formazione da costituire o costituiti, Capogruppo, Contratti di Rete si deve procedere alla configurazione del Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull’utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l’utente **ha l’onere di consultare:**

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. **Il caricamento dei formulari *on line* a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 10/01/2023. Sarà possibile inserire un piano formativo solo dopo la trasmissione del progetto da parte dell’Anpal al Fondo.**

7. **Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 13:00 del giorno 23/06/2023 salvo proroghe in caso di risorse residue del presente Avviso ed in relazione allo stato di approvazione delle istanze da parte di Anpal.**

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell’esito positivo della validazione procederà con l’assegnazione del numero di protocollo che attesterà l’avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

8. Successivamente alla validazione l’utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 5/05/2023**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”. Si ricorda che data, ora e minuti di validazione della presentazione dei piani determinano l’ordine di approvazione delle domande di contributo.



9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

13. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S. o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita, Contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

14. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo provvede alla nomina di apposita Commissione, composta anche da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.



Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani, come tali non sanabili**, le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso ed in particolare agli artt. 2, 3 e 4;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 12 del presente Avviso;
3. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani di cui all'art. 12 del presente Avviso;
4. mancato, inesatto o parziale rispetto dei termini, della procedura e delle modalità per la produzione digitale della documentazione richiesta dal presente Avviso;
5. mancata, parziale o errata compilazione della documentazione prevista dagli artt. 12 e 13 del presente Avviso.
6. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 13;
7. violazione delle prescrizioni in ordine al contenuto ed alle modalità di sottoscrizione e inserimento *on line* dell'accordo di condivisione sindacale stabilite dall'art. 7 del presente Avviso;
8. mancata sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, non corrispondenza tra la medesima sottoscrizione ed il nominativo indicato quale soggetto firmatario nonché ogni altro caso di incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
9. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
10. presentazione o integrazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 12 presente Avviso;
11. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
12. nel caso di A.T.I./A.T.S. già costituite (consorzio, contratto di rete, Gruppo Paritetico), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP";
13. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 12;
14. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
15. aver reso informazioni false.

Fon.Coop si riserva di chiedere ogni opportuna **integrazione e/o chiarimento sulla documentazione presentata**, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità, in aderenza al principio del *favor participationis*, unitamente a quello di parità di trattamento, avuto riguardo alle mere ipotesi di elementi sanabili, anche in presenza di errori scusabili. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **7 giorni** solari dalla data di presentazione dei piani.



Le integrazioni dovranno essere fornite dal soggetto presentatore entro **4 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **4 giorni** solari dal ricevimento.

15. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

16. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- estratto del certificato penale del casellario giudiziario (**art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313**) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti);
- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

17. Convenzione

Solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 18, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

18. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'articolo precedente, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

19. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;



- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 16 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di effettuare la chiusura del piano entro 150 giorni dalla data di approvazione dell'istanza da parte di Anpal, salvo proroghe autorizzate;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel "Manuale di Gestione Avviso";
- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l'attuazione del piano formativo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si specifica che l'esito dei controlli in itinere disposti dal Fondo sarà trasmesso ad Anpal come da quest'ultimo richiesto.

Il soggetto attuatore si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall'Anpal. È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

20. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall'attività formativa.

Si ricorda che per quanto attiene al riconoscimento del costo dei lavoratori in formazione oggetto della richiesta ad Anpal è necessario fare riferimento alle prescrizioni e vincoli dallo stesso previsti.

21. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

È possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

22. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Direttore generale del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: *fnc@foncoop.coop*; le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'Avviso sul sito del Fondo.

23. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

24. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 16 dicembre 2022

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP